

N.° 4241.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la convenzione in data del 25 giugno 1860, ed annessovi Capitolato, intesa tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il cav. Talabot Paulin, quale rappresentante della Società concessionaria delle strade ferrate Lombardo-Venete, e dell'Italia centrale, colle modificazioni risultanti dall'esemplare qui unito.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 8 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

G. B. CASSANIS.

S. JACINI.

F. S. VEGEZZI

CONVENZIONE

tra i ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II pei lavori pubblici e per le finanze, e la società anonima delle Strade ferrate Lombardo-Venete e dell'Italia centrale.

Art. 1.

Le concessioni di ferrovie accordate sul territorio degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II alla Società delle ferrovie *lombardo-venete* e dell'Italia

centrale, quali risultano dalle convenzioni col Governo austriaco, in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858, e dalla convenzione del 17 marzo 1856 coi Governi austriaco, parmense, modenese, toscano e pontificio, vengono riconosciute e confermate colle modificazioni specificate nella presente convenzione e nell'annesso capitolato.

Artt. 2 e segg.
- *omissis* -